

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1993 del 08/04/2024
Oggetto	FEPPA1479 - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE E ANTINCENDIO IN VIA CENTO NEL COMUNE VIGARANO MAINARDA (FE) - RICHIEDENTE: SOCIETA' INDUSTRIALE MOTORI ELETTRICI S.I.M.E.L. SPA
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2071 del 05/04/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno otto APRILE 2024 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

OGGETTO: ACQUE SOTTERRANEE
PROCEDIMENTO FEPPA1479
CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO
INDUSTRIALE E ANTINCENDIO IN VIA CENTO NEL COMUNE VIGARANO
MAINARDA (FE)
RICHIEDENTE: SOCIETA' INDUSTRIALE MOTORI ELETTRICI S.I.M.E.L.
SPA

LA RESPONSABILE

PREMESSO CHE:

- in data 3/08/2000 la ditta S.I.M.E.L. S.p.A. (C.F./P.IVA 00051790348) ha presentato domanda di concessione di derivazione preferenziale ad uso industriale ed antincendio mediante due pozzi ubicati in Via Cento nel Comune di Vigarano Mainarda (FE) acquisita dalla Regione Emilia Romagna – Servizio Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali di Ferrara al prot. n. 4964 del 4/08/2000;
- con nota prot. n. PG/2015/879762 del 18/12/2015 il Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa della Regione Emilia Romagna ha richiesto alla Ditta documentazione integrativa necessaria all'istruttoria della pratica;
- la integrazioni in parola non sono pervenute anche a seguito di sollecito inviato alla Ditta dall'ufficio regionale di cui sopra;
- a seguito del trasferimento ad ARPAE delle funzioni in materia di gestione del demanio idrico stabilite dalla LR 13/2015, il Polo Specialistico Demanio Idrico Acque di ARPAE Area centro, con nota prot. n. PG/2023/41988 del 8/03/2023, ha confermato alla Ditta richiedente la validità della richiesta di integrazioni formulata dalla Regione Emilia Romagna, definendo un termine di 45 giorni per la consegna delle integrazioni richieste;
- con nota acquisita da ARPAE al prot. n. PG/2023/71208 del 25/04/2023 la Ditta S.I.M.E.L. SpA ha inviato le integrazioni richieste;

VERIFICATO CHE:

- la domanda in esame è assoggettata alla procedura di concessione di derivazione ordinaria disciplinata dal Titolo II del RR 41/2001;

DATO ATTO CHE:

- è stata presentata attestazione del pagamento delle spese di istruttoria;
- con nota prot. n. PG/2023/78325 del 5/05/2023 sono stati richiesti alla Provincia di Ferrara e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara i pareri di competenza previsti dall'art. 12 del RR 41/2001;

- con successiva nota prot. PG/2023/0120383 del 11/07/2023 è stato richiesto all'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po il parere previsto dall'art. 9 del RR 41/2001;
- il parere della Provincia di Ferrara, che non ha fatto pervenire il proprio contributo, si intende positivo ai sensi dell'art. 17-bis della L 241/90 e s.m.i.;
- il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara ha espresso parere favorevole con nota prot. n. 10967 del 11/07/2023 acquisita da ARPAE al prot. PG/2023/121005 in pari data;
- l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po ha espresso parere favorevole con nota prot. n. 8579/2023 del 03/10/2023 acquisita da ARPAE al prot. n. PG/2023/167181 in pari data, con le seguenti prescrizioni:
 - la derivazione dovrà essere dotata di strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione delle portate prelevate, al fine del controllo dei prelievi realmente effettuati;
 - prima di un futuro rinnovo, dovrà essere presa in considerazione la possibilità di un abbandono progressivo del prelievo da acque sotterranee qualora disponibili nell'area fonti alternative di prelievo quali acque reflue depurate, piccoli invasi per la raccolta di acque meteoriche, ecc.
- ai sensi dell'art. 10 del RR 41/2001 la domanda di concessione in esame è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna (BURERT) n. 130 in data 24/05/2023 e nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni al riguardo;

RILEVATO sulla base della documentazione presentata che:

- la domanda di concessione in esame prevede un prelievo di 2.000 mc/anno tramite due pozzi ubicati all'interno dello stabilimento con una portata istantanea di 1,67 l/s ognuno;
- le acque emunte sono utilizzate ad uso industriale (raffreddamento) ed antincendio;
- i pozzi sono ubicati in Via Cento n. 6/b nel Comune di Vigarano Mainarda, su terreni distinti al Foglio 31 mappale 135 del Catasto Fabbricati comunale, di proprietà della Ditta richiedente, e sono individuati dalle seguenti coordinate UTM RER: X=699.454 Y=969.096 (Pozzo 1), X=699.451 Y=969.084 (Pozzo 2);
- le caratteristiche tecniche dei due pozzi sono di seguito sintetizzate:

Pozzo 1

- profondità 92 m
- diametro 110 mm
- materiale ferro
- profondità filtro 75 – 90 m
- tipo pompa elettropompa sommersa
- potenza pompa 2,3 kW

Pozzo 2

- profondità 49,5 m

- diametro 125 mm
 - materiale PVC
 - profondità filtro 35,50 – 45,50 m
 - tipo pompa elettropompa sommersa
 - potenza pompa 1,5 kW
- il pozzo 1 è stato realizzato nel 1971 mentre il pozzo 2 è stato riperforato nel 2005 in sostituzione di pozzo preesistente non più funzionante (FEPPA1479/2);
 - entrambi i pozzi sono dotati di contatore per la misura dei volumi idrici prelevati;
 - dalla documentazione fornita risulta che il pozzo dismesso a seguito di riperforazione (pozzo ex FEPPA1479/2) è stato chiuso definitivamente con cementazione dell'intera colonna;
 - gli acquiferi sfruttati dai due pozzi corrispondono rispettivamente al complesso acquifero A2-I (Pozzi 1) e al complesso acquifero A1-I (Pozzo 2) sulla base dello schema delle unità idrostratigrafiche dello studio "Risorse Idriche Sotterranee della Provincia di Ferrara" (Provincia di Ferrara, RER, Università di Ferrara 2007);
 - i pozzi vengono attivati in maniera alternativa durante l'intero anno solare;

RILEVATO INOLTRE CHE:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, le destinazioni d'uso richieste rientra nelle tipologie di cui alla lettera c) (industriale) e alla lettera f) (antincendio) dell'art. 152, comma 1, della L.R. n. 3/1999, i cui importi relativi sono definiti dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 65/2015;
- sono stati versati i canoni dovuti per gli utilizzi pregressi della risorsa idrica;
- in data 2/04/2024 il concessionario ha versato la somma di € 881,91 a titolo di canone 2024 e la somma di 6,13 € a titolo di integrazione al deposito cauzionale;

VISTI:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s. m. i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 787/2014, 65/2015, n. 1781/2015, n. 2067/2015;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;

- la DDG 130 2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la D.D.G 2022/162 del 22.12.2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Gabriella Dugoni;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria esperita:

- che non sussistano motivi ostativi al rilascio della presente concessione di derivazione, nel rispetto delle condizioni indicate nel presente atto e nel disciplinare tecnico allegato;
- che si debba provvedere alla chiusura definitiva del pozzo ex FEPPA1479/2 non più attivo e sostituito da nuovo pozzo perforato nell'anno 2005;

DATO ATTO CHE:

- la Responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990 è la Dott.ssa Angela Berselli, titolare dell'Incarico di Funzione del Polo Specialistico Demanio Idrico Acque dell'Area Autorizzazione e Concessioni Centro;
- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022 il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE;
- la Responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

SU PROPOSTA della Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Angela Berselli;

RICHIAMATE tutte le considerazioni espresse in premessa

D E T E R M I N A

- a) di assentire, ai sensi dei disposti del Titolo II del Regolamento Regionale n. 41/2001, fatti salvi i diritti di terzi, alla Società Industriale Motori Elettrici S.I.M.E.L. SpA (C.F./P.IVA 00051790384) con sede legale in Via Cento n. 6/B nel Comune di Vigarano Mainarda (FE), la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale ed antincendio FEPPA1479;
- b) di stabilire che tale derivazione debba essere attuata tramite i due pozzi realizzati nei terreni di proprietà del richiedente, in Via Cento n. 6/B nel Comune di Vigarano Mainarda (FE), distinti al Foglio 31 mappale 135 del Catasto Fabbricati comunale e individuati dalle seguenti coordinate UTM RER: X=699454 Y=969096 (Pozzo 1), X=699451 Y=969084 (Pozzo 2);
- c) di stabilire che la portata istantanea massima derivabile è pari a 1,67 l/s per un volume massimo annuo prelevabile di 2.000 mc;

- d) di approvare il disciplinare tecnico parte integrante del presente atto, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 29/03/2024, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione;
- e) di precisare che la concessione si intende rilasciata al soggetto indicato al punto a); qualora intervenga una variazione del soggetto che utilizza la risorsa idrica concessa, dovrà essere presentata a questo Servizio istanza di cambio di titolarità da parte del subentrante entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento, allegando la documentazione attestante la legittimità del subentro;
- f) di stabilire che la presente concessione viene rilasciata, ai sensi del R.R. 41/2001 con scadenza al 31.12.2033;
- g) di dare atto che i canoni annuali di concessione, il deposito cauzionale e le spese di istruttori sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;
- h) di stabilire che:
- in caso di mancato pagamento dei canoni si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. 22.12.2009, n. 24;
 - ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente";
 - il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/86, n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;
- i) di dare conto che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ne viene consegnata al concessionario una copia;
- j) di ricordare che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027; qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;
- k) di informare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

LA RESPONSABILE
Dott.ssa Gabriella Dugoni
firmato digitalmente

DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale ed antincendio in Via Cento nel Comune di Vigarano Mainarda (FE), richiesta dalla Società Industriale Motori Elettrici S.I.M.E.L. SpA (C.F./P.IVA 00051790384) con sede legale in Via Cento n. 6/B nel Comune di Vigarano Mainarda (FE), Procedimento FEPPA1479.

ART. 1 - QUANTITATIVO DEL PRELIEVO

Quantità di acqua derivabile:

- portata nominale massima d'esercizio di entrambi i pozzo **1,67 l/s**;
- quantitativo massimo di prelievo dell'utenza **2.000 m³/anno**.

ART. 2 - DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua può essere utilizzata esclusivamente per uso industriale (raffreddamento) e antincendio.

ART. 3 - LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

La risorsa idrica viene prelevata tramite i due pozzo realizzati in Via Cento 6/B, nel Comune di Vigarano Mainarda (FE), su terreni censiti al **Foglio 31 mappale 135** del Catasto Fabbricati comunale e individuati dalle seguenti coordinate UTM RER: **X=699.454 Y=969.096** (Pozzo 1), **X=699.451 Y=969.084** (Pozzo 2).

Dati tecnici dei pozzi

Pozzo 1

- anno di costruzione 1971
- profondità 92 m
- diametro 110 mm
- materiale ferro

- profondità filtro 75 - 90 m
- tipo pompa elettropompa sommersa
- potenza pompa 2,3 kW
- contatore presente

Pozzo 2

- anno di costruzione 2005
- profondità 49,5 m
- diametro 125 mm
- materiale PVC
- profondità filtro 35,50 - 45,50 m
- tipo pompa elettropompa sommersa
- potenza pompa 1,5 kW
- contatore presente

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 La concessione è assentita fino al **31/12/2033**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza.**

Nel caso in cui il rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione, il rinnovo è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

La domanda di rinnovo senza variazioni presentata prima della scadenza dà diritto al proseguimento della derivazione nelle more dell'espletamento dell'istruttoria necessaria al rilascio del rinnovo, fermo restando

l'obbligo di pagamento del canone annuale ed il rispetto degli altri vincoli previsti dal disciplinare.

La domanda di rinnovo presentata oltre il termine di cui sopra non è procedibile. La derivazione non potrà essere esercitata dopo la scadenza e la sua riattivazione è subordinata al rilascio di nuova concessione previa presentazione di apposita domanda che andrà istruita ai sensi della normativa vigente.

5.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8, punto 6 del presente disciplinare.

ART. 6 - CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 Il canone di concessione relativo al 2024 è pari a **€ 881,91**.

6.2 Per gli anni successivi, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone **entro il 31 marzo** di ogni anno, adeguato con la percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno e sul sito web di ARPAE, fatte salve eventuali revisioni degli importi disposte con deliberazione della Giunta Regionale.

6.3 Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non può o non vuole fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.4 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6.5 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari ad **€ 881,91**.

7.2 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dietro domanda scritta oppure può essere incamerato per accertata morosità.

ART. 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

8.1 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato ad apporre mediante adesivo sull'opera di presa, o nelle sue immediate prossimità, il codice QR che rimanda al cartello identificativo della derivazione.

Il codice verrà fornito unitamente alla determinazione di concessione. L'adesivo deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

8.2 Dispositivo di misurazione

Il concessionario dovrà comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno il quantitativo di acqua prelevato complessivamente durante l'anno dai due pozzi, allegando la lettura dei relativi contatori, alle seguenti Amministrazioni:

ARPAE - SAC di Ferrara PEC aoofo@cert.arpa.emr.it

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Area Tutela e Gestione Acqua, PEC acqua@postacert.regione.emilia-romagna.it

AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO PEC protocollo@postacert.adbpo.it

Il concessionario è tenuto inoltre a :

- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.
- L'eventuale sostituzione di un contatore dovrà essere comunicata a questo Servizio specificando la data di sostituzione e allegando foto del nuovo strumento installato e del vecchio contatore da cui risulti il dato del volume totalizzato al momento della sostituzione.

8.3 Variazioni

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento della pompa e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

8.4 Stato delle opere

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare i pozzi per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

8.5 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua.

8.6 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001)

Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare al S.A.C. di Ferrara la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione al fine di provvedere alla sua chiusura definitiva secondo le prescrizioni impartite segnatamente da questo Servizio.

Questo Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua, nonché dell'imbocco sia chiuso mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio ARPAE competente.

8.7 Sub-concessione

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 9 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI

9.1 La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

9.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.